

immediatamente la domanda aspettando per potere procedere ad ulteriori operazioni i provvedimenti d'urgenza che potranno essere emessi dall'autorità giudiziaria.

Presidente. Ora al banco della Presidenza è intervenuto un emendamento dell'onorevole Fulci, così concepito:

“ Il pretore e il perito accerteranno il grado di infezione, il numero delle viti infette e quello delle viti immuni.

“ Fulci „

Non essendovi iscritti altri oratori, pongo a partito quest'emendamento dell'onorevole Fulci.

Varè. Ma prima bisogna domandare se sia o no appoggiato!

Presidente. Dunque domando se l'emendamento dell'onorevole Fulci sia appoggiato; ma avverto che il ministro e la Commissione hanno detto di non accettarlo!

Sciaccia della Scala, relatore. Domando di parlare per dare uno schiarimento.

Presidente. Siamo in votazione, onorevole relatore. Dunque pongo a partito quest'emendamento. *(Non è approvato.)*

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2, come fu letto.

(È approvato.)

Art. 3. L'articolo 5 della legge 14 luglio 1881, n° 301, ed il secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1879, n° 4810, sono così modificati:

“ Ai proprietari colpiti dalle disposizioni dell'articolo precedente sono liquidate le indennità sulle basi seguenti:

“ Per le viti infette sarà tenuto conto del grado d'infezione e della loro presumibile durata; per le viti sane, della loro presumibile durata in rapporto al pericolo d'invasione al quale erano esposte.

“ Il giudizio circa gli elementi in ordine al *grado d'infezione*, indicati dal delegato nel verbale, di cui sopra e circa la *presumibile durata* delle viti, sarà pronunziato ed indicato in apposito verbale, da una Commissione permanente, nominata per ogni gruppo d'infezione, presieduta da un delegato per la ricerca della fillossera e composta di due esperti, uno nominato dalla deputazione provinciale, e l'altro dal presidente del tribunale civile, ai quali saranno corrisposti gli onorari dallo Stato, secondo quanto verrà determinato nel regolamento.

“ La indicazione del numero delle viti infette e di quelle immuni, di che all'articolo precedente,

non può essere sottoposta al giudizio né della suddetta Commissione, né dal magistrato.

“ Nel caso venga vietata la coltivazione nei terreni, ove la vite è frammista ad altre colture, il proprietario ha diritto ad una indennità corrispondente al fitto, che potrebbe aversi dai terreni stessi durante il divieto, deduzione fatta dei raccolti di cui il proprietario continua ad usufruire.

“ Questa indennità per i terreni tenuti esclusivamente a vigneto non è corrisposta al proprietario che nel caso in cui il divieto si prolunghi al di là del periodo di resistenza assegnato alle viti, ed è calcolata secondo il fitto, che potrebbe aversi dal terreno in relazione alle colture che vi si potrebbero praticare, esclusa la vite. Ove venga permessa la coltivazione di questi ultimi terreni, prima che scada il periodo di resistenza assegnato alle viti, è tenuto conto dell'utile che può ottenersi dalle coltivazioni permesse in diminuzione delle somme dovute al proprietario.

“ Il parziale divieto d'impiantare viti, o di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso. „

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tubi.

Tubi. Io non ho che una brevissima osservazione a fare sull'ultimo alinea di quest'articolo. A me pare che lasci un dubbio. Esso dice:

“ Il parziale divieto d'impiantare viti, o di fare altre coltivazioni, anche dopo cessato il divieto di cui ai paragrafi precedenti, non dà, in nessun caso, ai proprietari diritto a compenso. „

Questo *diritto a compenso* è rifiutato solo quando il divieto di piantare viti è parziale, oppure solo quando è parziale il divieto di altre coltivazioni? Io credo che la parola *parziale* si riferisca solamente alle altre coltivazioni. Ed allora mi pare che la dicitura starebbe meglio così:

“ Il divieto d'impiantare viti, o quello parziale di fare altre coltivazioni, ecc. „

Perchè com'è ora non mi riesce abbastanza chiaro.

Tegas. *(Presidente della Commissione)* La Commissione accetta questa dizione.

Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il Ministero pure.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno più chiedendo di parlare, metto a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Tubi, il quale consiste nel sostituire alle parole: “